

Il ritorno al futuro del costituzionalismo: un progetto di ricerca su spazi politici, soggetti sociali, nuove istituzioni

GIUSEPPE ALLEGRI

«I nazionalismi compaiono nella storia sempre come segni di decadenza»

A. Camus, *È possibile una nuova cultura mediterranea?*, 1937

«Non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie. E come non è esente da barbarie esso stesso, così non lo è neppure il processo della trasmissione per cui è passato dall'uno all'altro. Il materialista storico, quindi, prende le distanze da esso nella misura del possibile. Egli considera suo compito spazzolare la storia a contropelo»

W. Benjamin, *Sul concetto di storia*, 1942

«Riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro le diseguaglianze e i privilegi sociali»

A. Spinelli, E. Rossi, *Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un Manifesto*, 1944

L'idea di Costituzione si evolve nei diversi contesti storici, così il concetto di *costituzionalismo*, che torna ad occupare il dibattito culturale e scientifico degli ultimi decenni, proprio quando il rapporto tra territorialità statale, cittadinanze in movimento e sovranità frammentata sembrerebbe mettere in radicale discussione gli elementi fondanti il *costituzionalismo*

euro-atlantico degli ultimi due secoli e mezzo, che dallo Stato-nazione di diritto è transitato nello Stato costituzionale pluralista e da decenni affronta la dimensione globale. E del resto da più parti si parla di *tramonto del costituzionalismo* e, nel vecchio Continente, di *eclissi della Costituzione*¹. Per questo si propone di indagare l'attuale sensibilità *costituzionalistica* recuperando le tradizioni ritenute "minori" di quei fondamenti, indicando i possibili, futuri, sentieri del *costituzionalismo* a venire. Si azzarda quindi una sorta di cortocircuito temporale che permetta di rintracciare un percorso alternativo in grado di far dialogare le origini, eretiche e spesso sconfitte, del *costituzionalismo* della lunga modernità, insieme con le tendenze del suo possibile futuro, nel solco di una nuova coniugazione di libertà ed eguaglianza (*egaliberté*), come autonoma realizzazione individuale e condivisione della solidarietà sociale di libere comunità di esseri umani che si danno istituzioni di autogoverno, in più o meno

ampie porzioni di territorio in relazione tra loro tramite un comune agire federato².

1. *Il «futuro anteriore» di un nuovo costituzionalismo?*

In questo senso urge una premessa chiarificatrice, che è anche un'esplicita ammissione di limitatezza del presente scritto. Con questi che possono essere infatti definiti solamente appunti *in itinere* non si ha la pretesa di confrontarsi con la oramai sconfinata letteratura, in particolar modo anglosassone, intorno al *new constitutionalism*, né con la più recente, ma altrettanto affollata, soprattutto da filosofi del diritto italiani, bibliografia intorno al *neo-costituzionalismo*, termine che ha da tempo conquistato un suo spazio accademico legittimato anche da un'apposita *Voce* nell'autorevole *Enciclopedia del Diritto*³. Si riconosce e si tiene in conto la grande capacità argomentativa e di produzione scientifica di questo vastissimo dibattito, soprattutto nella sua tensione analitica riguardo al dialogo tra le Corti nell'interpretazione giurisprudenziale di un costituzionalismo oltre lo Stato-nazione, posto a garanzia dei diritti fondamentali delle persone, eppure spesso disperso nelle maglie di poteri globali poco trasparenti e molto influenti.

L'intento di questi appunti è quello di spostare il piano del ragionamento, guidati dal filo rosso di un pensiero costituzionalistico vivente, pienamente situato al dentro delle contraddizioni sociali, culturali, economiche e politiche del suo tempo e con le radici ben piantate sulle fondamenta, in parte disattese, del moderno diritto pubblico e costituzionale. È la possibilità di in-

terrogare un ritorno alle origini del nuovo costituzionalismo, nel segno di processi di trasformazione sociale e istituzionale ancorati ai principi e alle pratiche della libertà individuale e politica e quindi di giustizia ed equità sociale: fra libertà e solidarietà. In una prospettiva comparativa, nella sua dimensione diacronica, dal formarsi dello Stato di diritto, al trasformarsi degli Stati costituzionali democratici e sociali del secondo dopoguerra⁴. Ieri, agli albori della rivoluzione costituzionale atlantica ed europea che incrociava le prime mutazioni commerciali e industriali, quindi il colonialismo di Stati votati al mantenimento o alla fondazione dei loro Imperi. Oggi, all'imbrunire di un costituzionalismo che si vorrebbe quasi cosmopolitico – un *Global Constitutionalism* – ma che appare rinserrato tra angusti spazi statuali e spesso effimeri dialoghi giurisprudenziali, messo in discussione da grandi migrazioni post-coloniali, stressato dalla divisione sociale e globale dei lavori, ostaggio di terrori e guerre diffuse e permanenti, egemonizzato dalle istituzioni della *governance* sovrastatale e dalla protezione degli investimenti dei grandi soggetti finanziari, superato dal diritto arbitrale delle *Corporate Law Firms*, marginalizzato dal diritto (europeo e globale) dei contratti, spiazzato dalle accelerazioni digitali di una nuova, «seconda età delle macchine» in cui *Corporation* delle piattaforme digitali quotate nei mercati finanziari appaiono i nuovi sovrani nella *democrazia dell'algoritmo* che guida raccolta, monitoraggio e gestione dei *Big Data* nella connessione globale dell'*Internet of Things*, tra biotecnologie e intelligenza artificiale⁵.

Sono note preliminari di un progetto di ricerca più ampio, sulle origini e il futuro di un costituzionalismo ancora sospeso sul-

le sue promesse di maggiore e sempre più inclusiva garanzia delle differenti esigenze di libertà individuali, garanzia di una pari dignità sociale, potenziamento della solidarietà collettiva e cooperazione sociale, valorizzazione delle condizioni di autodefinizione e autogoverno, condivisione di una trasformazione sociale che sappia tenere in legame evolutivo il rapporto tra persone, società, istituzioni, ambiente naturale, innovazione tecnologica. Per presentare questa ricognizione si seguono tre direttrici, quasi in controcanto alla triade territorio/popolo/sovranità fondante il costituzionalismo statualista, recuperando letture e sperimentazioni che forse solo in parte possono contribuire a descrivere gli spazi teorici e le possibili sperimentazioni pratiche di un nuovo costituzionalismo, andando oltre le alternative del moderno⁶. Il tutto avendo contezza di essere situati nel cuore mediterraneo di un Continente la cui classe dirigente, divisa su un presente di fallimentari pregiudizi nazionalistici, appare incapace di pensare un futuro costituzionale comune. Così il riferimento "istituzionale" costantemente presente nel provare a ragionare di "nuovo costituzionalismo" assume in queste note il vecchio Continente come spazio politico macro-regionale di pensabilità di una tale ipotesi, anche facendo leva sulla sua *tradizionale* propensione al «polimorfismo costituzionale», ricordando come la «ricchezza delle esperienze costituzionali tra XVIII e XX secolo hanno certamente allargato i nostri orizzonti»⁷. Ben sapendo di correre il rischio di ennesimo eurocentrismo fuori tempo massimo, tra il provincialismo e il tardo coloniale⁸. Eppure assumendo le sperimentazioni istituzionali tentate nel vecchio Continente come l'affermazione di un pluralismo costituzionale

post-nazionale che fa da sfondo ai *percorsi del "nuovo costituzionalismo"* nel senso di valorizzare gli spazi di apertura e inclusione sociale, invenzione e innovazione istituzionale, trasformazione evolutiva degli statuti proprietari, anche nella prospettiva di eccedere le istituzioni europee, statuali e unionali, attualmente in crisi⁹. Del resto proprio la scuola del *pluralismo costituzionale* continua ad interrogarsi sulle possibilità di un «new explicitly constitutional model for the supranational level», in un ecosistema costituzionale europeo non più monista (*post-holistic*), dinanzi al protagonismo delle Corti e anche nel senso di una *istituzionalizzazione del conflitto* come nuova Costituzione per l'Europa¹⁰.

Per tutto questo il percorso presentato in queste note è sicuramente parziale e solamente abbozzato: procede per frammenti, suggerendo una prima, approssimativa, mappa concettuale di questo "ritorno al futuro del nuovo costituzionalismo". E si tenta un quadro di riferimento articolandolo in tre parti, che sono tre interrogativi: quali spazi politici, quali soggetti sociali, quali istituzioni per il "nuovo" costituzionalismo? Che potrebbe anche intendere: quale sociologia critica, economia politica e statuto della proprietà per il costituzionalismo dell'era digitale? In un'epoca caratterizzata da processi di individualizzazione delle esistenze, accelerazione temporale degli eventi e della storia, mutamento degli spazi politici.

Con una ulteriore puntualizzazione. Questo intervento si inserisce in un più ampio "progetto di ricerca", tramite il quale chi scrive prova da tempo ad interrogare le possibilità di un "nuovo" costituzionalismo, *spazzolando la storia contropelo*, per dirla con il Walter Benjamin dell'esergo.

In questo senso i paragrafi tre e quattro di questo saggio interrogano riflessioni che si è già provato a portare avanti in altri lavori. Mentre il prossimo paragrafo, sugli spazi politici federati del possibile "nuovo" costituzionalismo, è un parziale e provvisorio tentativo di tessere il filo rosso del ritorno al futuro del costituzionalismo, in particolar modo europeo, a partire dalla pensabilità di una dimensione politico-costituzionale fuori dall'idolatria nazionalistica delle esperienze costituzionali della tarda modernità e dal connesso *nazionalismo metodologico*, per evitare di rimanere prigionieri degli Stati e del loro punto di vista, recuperando invece una parte di quegli esperimenti e di quei pensatori che sin dalle origini hanno forzato il vincolo costituzione-nazione, con particolare sensibilità per principi e pratiche di giustizia sociale ed eguaglianza¹¹. In ogni caso in ciascuno dei tre paragrafi si tenta una (parziale) ricostruzione oltre la "tradizionale" disciplina costituzionalistica, confrontandosi con la prospettiva geografico-spaziale di un costituzionalismo policentrico (secondo paragrafo), con le opzioni di economia politica e sociale di un nuovo costituzionalismo oltre la società salariale (terzo), quindi con lo statuto della questione proprietaria e l'affermazione di nuove istituzioni, anche nel senso di un costituzionalismo dei *Commons*. Per questo, se si volesse azzardare una sintesi didascalica dei tre paragrafi che seguono, si prospetterebbe una visione del "nuovo" costituzionalismo oltre le Costituzioni dello Stato-nazione, del lavoro salariato e del tradizionale *clivage* proprietario tra individualismo possessivo e pubblico statale, per l'affermazione di istituzioni in grado di confrontarsi con un'età globale in radicale trasformazione.

2. Gli spazi politici del "nuovo" costituzionalismo policentrico: processi federati tra città ed Europa

In generale, nelle scienze storiche e sociali, rimane una bussola di orientamento metodologico il celebre assunto di Fernand Braudel, che «ogni realtà sociale è, per prima cosa, spazio»¹². Di più: pratiche sociali e dimensioni spaziali si influenzano reciprocamente e «il diritto degli Stati si trova perciò nella necessità di inseguire la dilatazione spaziale degli scambi» culturali, sociali ed economici, verso il basso (locale) e verso l'alto (globale)¹³. In questo senso sembra necessario accennare assai brevemente alle trasformazioni avvenute nell'ultimo quarantennio.

È cosa banalmente nota che dagli anni Settanta del Novecento si è assistito ad un radicale mutamento della spazialità politica e giuridica, ancor più nel mondo post-1989, quando è stato messo definitivamente in tensione il fondamento territoriale delle istituzioni di (auto)governo che una determinata comunità di soggetti aveva provato a darsi, a partire dallo Stato costituzionale, pluralistico e sociale, del secondo Novecento, erede dello Stato-nazione di diritto del XIX secolo. Ed è nel corso degli anni Ottanta e Novanta del Novecento che all'interno degli studi giuridici, anche sulla scia dei *Critical Legal Studies*, si è assistito alla cosiddetta "svolta spaziale" (*Spatial Turn in Legal Studies*), partendo dal mondo anglosassone e dalle contaminazioni con gli studi di *Legal Geography*¹⁴. Un movimento di studi e ricerche che ha spinto le scienze giuridiche ad indagare il rapporto tra forme e soggetti dei poteri, innovazione normativa e istituzionale, ruolo di amministrazioni pubbliche, Corti di giustizia, soggetti eco-

nomici privati e trasformazione degli spazi politici, con particolare attenzione alla dimensione urbana e a quella sovrastatale/globale. Mettendo al centro degli studi giuridici i profili di inclusione/esclusione sociale, mutamento della cittadinanza sociale e degli statuti proprietari, oltre il crinale pubblico/privato e interrogando le diverse forme e proprietà di beni pubblici e *Commons*, con una particolare attenzione alla rigenerazione urbana e ai processi di *governance* multilivello.

Nei più recenti decenni è infatti tornato centrale il ruolo delle città, in quella che viene definita, da studiosi, ricercatori e istituzioni internazionali come la *Urban Age*, anche nelle scienze giuridiche, politiche e sociali¹⁵. D'altra parte gli studi antropologici, e non solo, ci ricordano che la città ha accompagnato la storia dell'umanità, sin dai suoi albori, con «il passaggio dalla cultura del villaggio a quella urbana», già nella comunità paleo-neolitica della prima «rivoluzione urbana», dalla sua epoca (post-) agraria, quindi mercantile e commerciale, fino a quella industriale nei grandi conflitti del secondo Ottocento e poi del Novecento, "secolo del lavoro", fino alla «società urbana» interrogata da Henri Lefebvre e David Harvey¹⁶.

Detta altrimenti: sono gli "assemblaggi" tra «territorio, autorità e diritti» in cui la città è sempre stata al centro: dall'«economia politica della territorialità urbana» nei tempi lunghi in cui si è assemblato il nazionale (tra il Medioevo e il XIX secolo), ai mutamenti della cittadinanza nell'era digitale globale: «condizioni che oggi fanno delle città le sedi dell'innovazione politica [che] a loro volta destabilizzano i più vecchi sistemi di organizzazione del territorio e della politica»¹⁷. Consapevoli

che questi ultimi decenni sono stati caratterizzati da due opposte tendenze. Da un lato le evoluzioni del diritto globale e di una *lex mercatoria*, pronta ad assecondare le fluidità dei mercati finanziari e non più frutto di tradizioni e consuetudini, che assume il «contratto» e l'«arbitrato» come modelli di una funzione legislativa-giudiziaria servita «à la carte»: è il diritto «à la carte», in diretta dipendenza dai processi di accumulazione economica e di innovazione tecnologica, un «diritto globalizzato», diritto cangiante, ibrido, frutto di «incroci tra oralità e scrittura», che declina in una «*governance* paragiudiziaria», tramite la giustizia privata dei tribunali arbitrali che di fatto privatizza l'economia politica¹⁸. Dall'altro, nel vecchio Continente, si è assistito al conflitto tra gli strumenti di *Soft Law* nelle diverse procedure di *governance* sovrastatale e le contro-spieghe statualistiche, tra circuito intergovernativo e gelosie nazionali, soprattutto in seguito alla difficoltà di coniugare *funzionalismo* e *Costituzione* a causa dei *No* referendari delle cittadinanze di Francia e Paesi Bassi che nel 2005 bloccarono il processo di costituzionalizzazione continentale rifiutando il *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, rivitalizzando l'euroscetticismo e l'opposizione popolare nazionalista alle élite della tecnocrazia comunitaria¹⁹. Per giungere alle diverse *Eurocrises* dentro la crisi globale iniziata nel 2007-2008, in cui il processo di integrazione continentale – dell'Ue a 28 Stati, dell'Uem a 19 – precipita in un «managerial regime of the state of emergency» nel quadro di un *liberalismo autoritario*, in un contesto di «democrazie acefale e dispotismo postdemocratico»²⁰.

Per questo gli spazi culturali e istituzionali di un "nuovo costituzionalismo"

sembrano situarsi al di là delle tradizionali dimensioni giuridiche dell'ultimo quarantennio. Da una parte oltre il ripiegamento identitario nello *Stato nazionale e sociale* dato il grado di coinvolgimento delle stesse istituzioni statali nei processi multilivello di una *governance* che è transitata dalla «"gouvernance d'entreprise" à la "gouvernance d'État"», funzionale agli interessi economico-finanziari dell'epoca globale²¹. Dall'altra diviene necessario superare quello che è stato definito come «new constitutionalism», quasi un *Global Constitutionalism*, fondato sulla protezione degli investimenti (*Investment Rules*) delle *Corporation* intesa come Costituzione materiale globale²². E pur sapendo che nel contesto europeo la sovrapposizione tra dimensioni *statale* e *globale* accompagna da tempo la nuova *lex mercatoria* nell'«avvento della tecnodemocrazia»²³, se si pensa anche al ruolo del Fondo monetario internazionale, all'interno della cd. *Troika*, nella gestione delle tensioni nell'Eurozona, superando ampiamente l'architettura istituzionale comunitaria e unionale²⁴. Eppure proprio nel cuore di un'Europa in debito di immaginazione istituzionale e azione politica può essere utile tornare ad interrogare due sentieri di questo possibile ritorno alle origini del "nuovo costituzionalismo": per riproporre «un approccio al problema "Europa" che possa dirsi (in senso lato, ma non impreciso) "storico-giuridico", distinto come tale da una prospettiva "esclusivamente" storiografica o "esclusivamente" giuridica»²⁵. Da una parte il federalismo europeo degli anni Venti e Trenta del Novecento, per pensare le istituzioni europee definitivamente fuori dalla *mentalità e metodologia nazionalistica* (per dirla ancora con Ulrich Beck), dentro la tradizione sussidiaria delle

articolazioni dei poteri tipica di un pensiero giuridico e politico anti-centralista, che sfida i concetti di Stato e sovranità, *dopo il Leviatano*²⁶. Dall'altra, per situarsi all'altezza della già ricordata *Urban Age*, è forse altrettanto vitale poter recuperare il pensiero e le pratiche delle autonomie civiche e repubblicane, in quel sottile filo rosso che preme sulle istanze costituenti del costituzionalismo post-1789, in dialogo con la diffusione europea delle "Repubbliche sorelle".

2.1. *Federare e liberare*

Per quanto riguarda il primo filone c'è un'ampia letteratura comparatistica che nel passaggio di millennio, nel processo costituente delle *Convenzioni sul futuro dell'Europa* bloccato dai già ricordati *No referendum* del 2005 segnalava come l'idea di «un'Europa delle regioni» fosse un'opzione costantemente presente nel dibattito sull'integrazione europea, già a partire dai terribili anni Venti e Trenta del Novecento, come prospettiva federale in radicale antagonismo all'opzione stato-centrica: fu infatti «durante e all'indomani di un'altra strage europea dovuta agli stati-nazione», che intellettuali come Jacques Maritain e Emmanuel Mounier «contrapposero la prospettiva regionale agli stati-nazione, in nome di un "federalismo integrale" fondato sulla persona umana»²⁷. Ed il «credo europeo di Mounier»²⁸ rappresentò anche un modo alternativo di *pensare politicamente* l'Europa. A ridosso dell'assolutismo totalitario che stava falcidiando il primo Novecento continentale era necessario ripensare il vecchio Continente, valorizzan-

do la «funzione mediatrice dell'Europa», «banco di prova delle diverse esperienze sociali», spazio di immaginazione politica continentale che diventerà «l'oggetto di spartizione più prezioso del mondo» tra le due superpotenze uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale²⁹.

Quella portata avanti dai grandi pensatori, intellettuali e militanti federalisti ed europeisti nel cuore oscuro del Novecento è una visione di Europa fortemente antagonista ai fondamenti belligeranti della lunga guerra civile europea, eretti su un'idea di sovranità nazionale che, anche laddove declinata in modalità e procedure democratiche, tiene in sé i germi dell'aggressività militarista e della distruzione del nemico. È la *continuità e persistenza dell'idea federalistica in Europa*, come principio costituzionale organizzativo da opporre alla luttuosa visione stato-centrica e nazionalistica della prima metà del Novecento: «federare o perire», per rimuovere definitivamente il nazionalismo guerrafondaio³⁰.

Nell'agosto 1943 il concetto di nazione in Europa ha definitivamente perso «le sue qualità espansive ed ha acquistato invece qualità restrittive», è immiserito, diventando forza passiva, obbedendo a idee di impoverimento, restringimento, riduzione, finendo con il diventare «concetto infelice»³¹. È il fallimento della modernità giuridica dello Stato-nazione nel vecchio Continente e tutti i testi e i pronunciamenti ideali di quel periodo rifiutano il ristabilimento del vecchio ordine liberale, nazionale e monoclasse, per combattere l'egemonia di uno *ius publicum europaeum* fondato sul diritto sovrano di Stati indipendenti che si fronteggiano in una lotta per l'egemonia continentale. Ma già nel 1932 Stefan Zweig notava cupamente che «ora le due visio-

ni, il nazionalismo e il sovranazionalismo, sono petto a petto nello scontro decisivo», avendo l'amara consapevolezza che «no, non ci sarà ancora l'Europa unita, domani, dovremo attendere forse ancora anni, decenni, forse la nostra generazione non farà in tempo a viverla»³². E sarà il dilemma che accompagnerà Lucien Febvre fino alla chiusura del suo celebre corso sull'idea di Europa tenuto nell'anno accademico 1944-1945 al Collège de France e l'anno successivo presso l'Università libera di Bruxelles: «Europa. Bruciare o segnare la tappa?»³³. Perché nell'immediato dopoguerra *Europa* è «parola feticcio», «parola rimedio» dinanzi alle macerie nelle città e alla morte di milioni di persone: «ed ecco che l'Europa diventa nozione di crisi»³⁴. Ieri, come oggi, nell'infinita "eurocrisi"³⁵. E ieri, sempre sul crinale degli anni Trenta/Quaranta del Novecento, nelle parole di Silvio Trentin, giuspubblicista antifascista emigrato in Francia nel 1926, era necessario *liberare e federare* gli Stati e l'Europa, per una rivoluzione europea contro i fascismi, che fosse libertaria e sociale al contempo e aspirasse a federare l'Europa per liberarla dall'incubo nazionalista, con una particolare attenzione da parte di Trentin al ruolo del comune, come spazio di autogoverno territoriale³⁶. Ed è questo il decisivo e sempre troppo dimenticato insegnamento di tutti questi uomini e donne in fuga dai totalitarismi e tra loro in difficoltoso dialogo, a lungo segregati nelle carceri fasciste, o esiliati su isolotti sperduti per anni, come nel caso del gruppo promotore del testo *Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un Manifesto*, noto come *Manifesto di Ventotene*, vera e propria opera condivisa da quell'intelletto collettivo antifascista, redatto clandestinamente tra il 1941 e il

1942 e poi con l'edizione pubblica del 1944, prefata da Eugenio Colorni e con la firma di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi³⁷. In quelle pagine si individua una vera e propria soluzione "costituzionale" per una futura aggregazione sovranazionale, che sia autenticamente post-nazionale, possa garantire a ciascun cittadino non solo il diritto di influire a livello partecipativo sul nuovo ed inedito potere pubblico post-statale, ma anche la possibilità di vedere garantita una eguale dignità sociale di base, a cominciare da quel reddito di esistenza chiaramente individuato come cemento di una nuova solidarietà pan-europea dopo l'abbattimento dei cupi rituali nazionalistici³⁸. L'idea e la pratica di un federalismo solidaristico continentale che non a caso attraversò anche la prima conferenza federalista tenuta presso la *Maison de la Chimie* nella Parigi liberata del 22-25 marzo 1945, organizzata da Ursula Hirschmann e Altiero Spinelli e con la partecipazione di molti dei militanti ed intellettuali ricordati finora: Albert Camus, che la presiederà, Lewis Mumford, Emmanuel Mounier, George Orwell, Maurice Guérin, Jacques Baumel e molti altri³⁹.

E se nel mezzo della lotta antifascista si trattava di liberare un Continente, per federarlo, ora gli spazi del costituzionalismo sembrano forse ribaltare i termini. Partire dalle culture solidaristiche del federalismo post-nazionale per liberare il vecchio Continente dagli egoismi intergovernativi delle classi dirigenti nazionali ed europee e dai pericoli totalitari di partiti e movimenti tradizionalisti, autoritari, nazionalisti che sempre più prendono piede, soffiando sul fuoco di masse impaurite dai grandi stravolgimenti globali, erigendo muri e fili spinati non solo metaforici, come risultano da tempo le politiche portate avanti dai

quattro Paesi del *Visegrad Group*⁴⁰. Perché *federare* le cittadinanze d'Europa ora significa *liberare* un Continente dalla recrudescenza dei nazionalismi e questo è l'insegnamento che tuttora parla alle possibilità di un costituzionalismo post-nazionale nel *federalizing process*: riprendere quella *eredità federalistica* iscritta nella storia recente del costituzionalismo europeo, perché «la crisi costituzionale europea è anche una crisi delle sue aspirazioni federali, ed è solo ravvivando le seconde che si può rimediare alla prima»⁴¹.

2.2. Città globali ed Europa di città

Questo ripensamento critico dei fondamenti sovranisti del costituzionalismo continentale intercetta un'altra attuale tendenza nel diritto pubblico e costituzionale europeo e non solo: l'attenzione alla città e alle dimensioni federative di un agire politico-costituzionale che sappia tenere insieme lo spazio locale di autogoverno con la prospettiva post-nazionale di legami federati all'interno di macro-aree regionali. Dinanzi ai mutamenti della sovranità e quindi della ridefinizione del rapporto tra territori ed amministrazione, si può giocare il dialogo con l'immaginario del passato sul recupero progressivo delle tradizioni, come strumenti di valorizzazione delle peculiarità dei luoghi, possibili aperture comunicative tra diversi, forme del vivere sociale che tengano nella giusta considerazione gli elementi materiali di una data realtà socio-economica. Con questa ottica si dovrebbero ripensare le dimensioni locali come *nuovi* spazi politici, valorizzandoli come la dimensione territoriale dove sperimentare

partecipazione diretta delle collettività che vi abitano, nuova amministrazione economica e tutela dei diritti, dialogo sociale e gestione della complessità, per giungere quindi a forme di cooperazione interregionale, intese anche come strumento comunicativo e relazionale tra vicini e simili, lontani e diversi e viceversa. Qui il cortocircuito temporale interroga le origini del costituzionalismo contemporaneo europeo, nel farsi degli Stati nazionali nella prima modernità, con la possibilità di pensare un "nuovo" costituzionalismo nell'attuale disfarsi del progetto funzionalista di integrazione continentale, in una fase che abbiamo precedentemente definito come *Urban Age*.

È una ricostruzione cui si accenna solo in parte, ma che permette di tessere un filo rosso di valorizzazione delle tradizioni *minoritarie e dissidenti* nei processi di formazione degli Stati liberali tra XVIII e XIX secolo. A partire proprio dai «dissidenti del Risorgimento»⁴² italiano, in particolare quel Carlo Cattaneo teorico dell'*ordine cittadino* come spazio politico alternativo all'idea di Stato-nazione e occasione di emancipazione sociale e politica delle classi operose, rispetto tanto all'ordine cetuale dell'Antico Regime, che al potere sovrano delle grandi potenze imperiali. Ma forse, ancor prima, il Maestro di Cattaneo, quel Gian Domenico Romagnosi che in molte delle sue assai ampie opere ha spesso posto l'accento sulla tradizione dell'«incivilimento italico» e quello «europeo consociato», proprio a partire dal ruolo della città e dei «municipali consorzj»⁴³. Insistendo in diversi passaggi su una ricostruzione dell'idea di città che tiene insieme «cooperazione alla scambievole sicurezza e soddisfazione e sopra tutto il soccorso in caso d'impotenza», con

l'affermazione di «una protezione solidale della Comunanza a favore dell'associato», il cittadino, che parte dalla «sicurezza» e giunge al «soccorso»⁴⁴:

Due specie diverse di soccorsi sociali possono esistere. La prima si può dire di *ragione privata* come sarebbero le tutele, l'assistenza in caso di infermità o la distribuzione di mezzi di sussistenza nel caso di incolpabile e calamitosa indigenza, ec. La seconda specie si può dire di *ragione comune*, come sarebbe far un ponte su d'un'acqua a comodo degli abitanti onde agevolare una comunicazione, stabilire pesi e misure autentiche ed altre cose simili, senza aver in vista alcun individuo in particolare⁴⁵.

Siamo al cuore di una visione di *diritto di città*, come sempre in quelle pagine Giandomenico Romagnosi definisce l'idea di cittadinanza, intesa nella sua dimensione di cooperazione sociale e di invenzione costituzionale di strumenti di reciproco sostegno e promozione economica, culturale, produttiva, per affermare un ordinamento istituzionale aderente alle domande di autogoverno e sicurezza delle cittadinanze, di spazi di *libertà* e domande di giustizia sociale ed *eguaglianza*⁴⁶. È questo il portato di un pensiero collettivo diffuso nell'Europa tra secondo Settecento e prima metà dell'Ottocento capace di produrre la nuova sensibilità post-1789 e tenere insieme la dimensione locale di governo quotidiano delle città, con la prospettiva di soccorsi *civili e sociali* in grado di affermare una nuova idea di cittadinanza, per creare infrastrutture pubbliche di scambi e comunicazioni commerciali, culturali, economiche. La Milano del primo Ottocento è un vero e proprio laboratorio europeo frequentato anche dagli esuli della Repubblica napoletana del 1799, soprattutto Vincenzo Cuoco, e li approda anche Romagnosi, dopo l'esperienza di pretore a Trento, e intercettando

tutto il clima intellettuale, politico e sociale delle *Repubbliche sorelle* diffuse in Europa e degli *albori costituzionali d'Italia*, che partono dalle sperimentazioni autonomistiche, cittadine, comunali⁴⁷. Non a caso sarà Carlo Cattaneo, fedele e geniale allievo ed erede culturale di Romagnosi, a scrivere *La città considerata come principio ideale delle storie italiane* (1858), a dieci anni da un'altra data fondamentale nel percorso del costituzionalismo democratico europeo, quel 1848 che vide proprio Cattaneo protagonista nel *movimento di popolo* della città di Milano, nel quadro della rivoluzione costituzionale europea che dovrà ancora attendere per affermare l'idea e la pratica di una nuova cittadinanza sociale, tra autogoverno locale e indipendenza nazionale e popolare.

Sono sperimentazioni costituzionali, intellettuali e politiche, immerse nelle trasformazioni sociali e nei suoi effetti sulla spazialità politica a partire dalla città, nel quadro europeo. Con Romagnosi prima, e Cattaneo successivamente, per affermare la tradizione evolutiva della città dell'*incivilimento italico* come dimensione di azione ed autogoverno delle classi operose, recuperando il ritardo "italiano" accumulato ancora a metà dell'Ottocento rispetto alle altre città d'Europa, divenute già luoghi di conflitti sociali, emancipazione individuale e solidarietà collettiva per i soggetti del "nuovo" costituzionalismo. In questo scorcio dell'Ottocento il *diritto di città* del nascente costituzionalismo democratico e sociale europeo diviene il luogo politico e istituzionale delle classi operose che si autorganizzano nella creazione di istituzioni garanti della libertà civile e politica e della sicurezza sociale e collettiva: rivendicando *dignità individuale*, *autogoverno sociale* e *benessere collettivo*, in prima battuta nella

dimensione locale delle loro vite. E il 1871 della *Commune de Paris* costituisce un ulteriore tassello nell'immaginare un *diritto alla città* e all'autogoverno delle classi subalterne che finiranno inquadrare nelle strutture burocratico-amministrative del nascente Stato sociale su base nazionale, a partire dalla III Repubblica francese. Sono movimenti urbani di cittadinanze *laboriose* e *attive*, alle origini della società industriale nel 1848 e 1871 europeo, come nelle trasformazioni metropolitane e urbane del secondo Novecento, nella fine della società industriale, indagate con profondità sociale e storiografica anche da Manuel Castells, fino ai «momenti costituzionali» conquistati dalle «cittadinanze insorgenti» nell'attuale passaggio di millennio:

il fatto, per esempio, che la strana collisione avvenuta in Brasile negli anni Novanta fra neoliberalismo e democratizzazione abbia prodotto l'inserimento nella Costituzione del 2001 di clausole che garantiscono il diritto alla città, va attribuito alla forza e all'importanza dei movimenti sociali urbani nel promuovere la democratizzazione, in particolare per quanto riguarda la questione della casa⁴⁸.

La tensione tra movimenti sociali, nello stesso tempo urbani e globali, e rivendicazioni costituzionali ed istituzionali affermava un quadro di riflessione teorica ed azione sociale che proprio nel *volgere di millennio* incontrava l'emersione di *processi costituenti* nel Continente latino-americano, come in Europa⁴⁹. Negli stessi anni infatti, in quel percorso costituente del vecchio Continente bloccato dai già ricordati referendum del 2005, l'elaborazione della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (proclamata a Nizza, nel dicembre 2000) portava alla scrittura del terzo comma dell'art. 34, nel quale

si affermava che «al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali». Un articolo che prova a tenere insieme garanzie sociali continentali con la centralità della questione abitativa come diritto fondamentale nel nuovo *diritto alla città*⁵⁰. In cui il *droit de la ville* è inteso non solo come dimensione amministrativa di nuove politiche pubbliche, ma come *right to the city*, diritto delle cittadinanze ad autogovernarsi in città che vanno riorganizzandosi come nuove *sfere pubbliche*, punti di una più ampia rete di flussi materiali e immateriali («città delle reti» e «reti di città»), luoghi di incontro-confronto tra soggetti plurimi, spazi dove l'azione di diversi livelli istituzionali precipita in un'azione amministrativa quotidiana, territori nei quali poter combinare le «istituzioni multiple» con «economie di rete» e nuove pratiche di democrazia e autonomia⁵¹. Con la consapevolezza che proprio «le grandi aree metropolitane urbane rappresentano una serie imbarazzantissima di problemi», dal punto di vista tecnologico, economico, culturale, sociale, politico e governativo, come notava già a metà del Novecento Carl J. Friedrich, facendo leva sulla sua sensibilità *federalistica* di scienziato politico e delle istituzioni attento alla tradizione federale statunitense⁵². In ogni caso una nuova attenzione alla città permette di ripensare i legami sociali tra le persone, i processi economici e i diversi spazi pubblici e livelli di (auto)governo: da municipi, città e aree vaste, agricole o

meno, metropoli e città diffuse, fino alla prospettiva post-nazionale, nella dimensione di quelle «global city-regions», veri e propri soggetti economici ed istituzionali «in un *mondo globale poliarchico* nel quale *arché* (che significa sia "origine" che "comando") non attiene più allo Stato-nazione», anche nell'integrazione orizzontale dell'*Europa delle città*, dopo quella verticale delle nazioni⁵³. Detta in sintesi, per stare nell'enunciazione di punti di una possibile ricerca a venire, ed aprire al prossimo paragrafo: sono le possibilità di un nuovo costituzionalismo tra spazi politici locali e sovrastatali, tra *città globali* ed *Europa di città e regioni*, ripensando «città e reti europee»⁵⁴. Il futuro del costituzionalismo oltre lo Stato-nazione, per affermare una nuova cittadinanza sociale a partire dalla previsione di strumenti universali di garanzie sociali.

3. *Il costituzionalismo sociale dopo la società salariale*

Si è visto come l'attenzione alla *svolta spaziale* delle istituzioni sociali e di governo illumina un ulteriore cortocircuito teorico e temporale nell'indagare la composizione sociale ed economica dei soggetti che rivendicano una nuova cittadinanza. Dai ceti operosi e popolari di quel *Terzo stato* protagonista in Europa dentro il farsi dello Stato liberale monoclasse e parzialmente sacrificato in Italia, come narrato da Romagnosi e Cattaneo, al *Quarto stato* compreso tra il 1848 e la *Commune* del 1871, che apre al passaggio di fine secolo e alla successiva inclusione del proletariato negli Stati costituzionali e sociali del secondo Novecento,

dopo la "nazionalizzazione delle masse" e la sovietizzazione delle Russia, quindi al precariato nelle città globali dell'ultimo quarantennio, sospeso in quella condizione di *Quinto stato* escluso dalla cittadinanza sociale⁵⁵.

È infatti proprio la cesura della "Rivoluzione atlantica" di fine Settecento ad inaugurare dibattiti e argomentazioni costituzionalistiche, oltre che innovazioni istituzionali, intorno alla previsione di forme del vivere sociale più inclusive, con un occhio alla *felicità pubblica*, a partire dall'introduzione di un minimo vitale, una *allocation universelle*, un reddito di base, che funge da garanzia sociale contro la povertà e condizioni di lavoro servili. Sarà solo in parte così con Condorcet e la sua previsione di un'assicurazione obbligatoria, in *Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humaine* (1795), per certi versi antesignana della assicurazione sociale nel *Socialstaat* bismarckiano. Mentre un vero e proprio anticipatore dell'idea di una *allocation universelle* come strumento di equa ripartizione della ricchezza sociale è Thomas Paine, protagonista di ambedue le Rivoluzioni, americana e francese, e sostenitore nel suo *Agrarian Justice* (1797) di una "dotazione universale" da concedere incondizionatamente a ciascun uomo e donna che abbia raggiunto la maggiore età, per redistribuire la ricchezza della rendita agraria anche ai non-proprietari terrieri, perciò intesa come meccanismo di giustizia sociale e non come strumento di paternalistica assistenza dei ceti dominanti, o caritatevole elemosina cristiana.

Dal punto di vista istituzionale già l'art. XXI della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che precede la Costituzione del 1793, quella cosiddetta "montagnar-

da", "giacobina", proclamata il 24 giugno ed il 10 agosto solennemente conservata in *une arche en bois de cèdre* e mai applicata, stabilisce che «i soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare»⁵⁶. È l'inizio delle riflessioni teoriche e dei tentativi di attuazione pratica intorno ai diritti sociali e alle diverse ipotesi di una concreta giustizia sociale, a partire da una dotazione universale/reddito di base, che coinvolgerà una parte del dibattito costituzionalistico francese, italiano ed europeo, proprio a partire dall'idea dei "soccorsi pubblici" o "sociali" (come abbiamo visto li chiamerà di lì a poco Giandomenico Romagnosi). Se possono sembrare delle false partenze istituzionali sono al contempo degli spazi di elaborazione intellettuale di società più giuste, in cui l'economia politica incontra le istanze del nascente costituzionalismo alla ricerca di quella *pubblica felicità* che già con il Pietro Verri del *Discorso sulla felicità* (1781) veniva intesa come «maggiore felicità possibile ripartita con la maggiore eguaglianza possibile».

Ed è da leggersi in questo senso l'argomentare dello studioso ed uomo politico di origine lombarda Pietro Custodi (1771-1842), analista di storia economica italiana ed europea, attivista politico, di formazione giovanile giacobina, a volte tralasciato nella genealogia rivoluzionaria e costituzionale delle *Repubbliche sorelle*. Nella sua breve prefazione alla traduzione italiana da egli stesso redatta del *Rapporto del cittadino Haller al primo console della Repubblica francese su le rendite e le spese dell'anno IX* (1801) propone una «tassa unica sulle eredità» per generare una rendita pubblica «così le

classi attive della società troverebbero un mezzo di sussidio inesauribile nel fondo medesimo delle pubbliche rendite», nel senso di uno «stabilimento di perpetua beneficenza», «provvedendo esso a ciò che fu finora obbliato in tutti i progetti di costituzioni repubblicane, a mantenere cioè una minore ineguaglianza nelle proprietà dei cittadini»⁵⁷.

Oggi, come agli albori del costituzionalismo dei contemporanei, sembrano incontrarsi la questione sociale di una "parte" non rappresentata nelle istituzioni (politiche, sindacali, economiche), eppure diffusa nel formicolio metropolitano delle classi più o meno *operose e pericolose*, con le sperimentazioni possibili di un costituzionalismo aperto alle domande di ripensamento della cittadinanza sociale, oltre la società nazionale dei salariati⁵⁸. È questo il punto di vista di un "costituzionalismo sociale" che indaga il concreto dispiegarsi del vivere economico-sociale, inserendosi in una sensibilità che, ancora una volta riprendendo il Benjamin dell'esergo, potremmo definire "materialistica", nel suo concreto analizzare i rapporti di forza che fondano i processi costituenti e che permangono nelle Costituzioni e nelle dottrine costituzionali che le accompagnano e le interpretano. Si torna ad un insegnamento spesso dimenticato, quello di Ferdinand Lassalle che proprio nel cuore dell'Ottocento inaugura un filone della nascente scienza costituzionale che pensa la «Constitution d'un pays» come «le rapport réel, effectif, en ce pays, des forces sociales, des puissance en presence»⁵⁹. Un approccio "materialista" scioglie il filo rosso del costituzionalismo delle origini, con la sua attenzione al ribollire del fermento sociale, pensando una possibile *Scienza delle Costituzioni* (per

dirla proprio con Romagnosi) come *tutela dal dispotismo* e strumento di conoscenza e trasformazione dell'ordine sociale esistente, prima di cedere all'idea "politica" di una *Costituzione in senso materiale* ingabbiata nella guerra civile dei fascismi europei⁶⁰. È quindi un primo affermarsi del costituzionalismo dei diritti sociali per le classi subalterne, dell'invenzione istituzionale di politiche di protezione sociale e promozione individuale della dignità dell'essere umano, con un'attenzione profonda ai rapporti che intercorrono nella società.

Quel costituzionalismo "materialista" di metà Ottocento interrogava il farsi dei soggetti sociali situati nei rapporti di forza esistenti, tra affrancamento dall'Antico regime cetuale e composizione di una nuova forza lavoro dentro le innovazioni delle rivoluzioni industriali del nascente capitalismo degli Stati nazionali e coloniali. Era il caleidoscopio irriducibile delle classi *laboriose e pericolose* nell'Europa in trasformazione, che da tempo rivendicavano spazi di cittadinanza, protagonismo politico e sociale, forme del lavoro e di vita più dignitose, nuovi ordini sociali di libertà ed equità. Solo in parte queste domande verranno recepite nelle istituzioni di sicurezza sociale di una cittadinanza che includerà le classi subalterne passando attraverso la subordinazione al lavoro, nei *Trenta gloriosi* del secondo Novecento⁶¹. Rimane esclusa dalla cittadinanza sociale quella tradizione di *insubordinate* e *insubordinati* al lavoro salariato che dal nascente *Stato nazionale monoclasse* arriva fino all'attuale *Cyber-Proletariat* globale⁶², quando è sicuramente «giunto il momento di inaugurare un discorso pubblico che sia in grado di immaginare un'alternativa, che riconosca l'importanza della dignità umana oltre alle

condizioni lavorative»⁶³. Perché il rapporto tra i diversi soggetti in carne ed ossa intorno a quel lavoro che norme e istituzioni tentano di regolare è sempre stato foriero di movimenti di inclusione ed esclusione, contraddizioni, conflitti, lotte, accordi e soluzioni pronte ad essere rimesse in discussione, dall'alto del legislatore che tenta di governarlo, dal basso della domanda di maggiori diritti, garanzie, libertà per le persone al lavoro, dal mezzo dell'impresa che ricava i profitti proprio su quel lavoro. Tanto più dinanzi all'attuale moltiplicazione e divisione sociale e globale della forza lavoro, tra automazione dei processi produttivi e nuove servitù, con orizzonti quotidiani frammentati in disoccupazione o sottoccupazione scarsamente retribuita di masse in movimento alla ricerca di una vita degna e vita messa al lavoro (anche qui sempre più scarsamente remunerato) dal capitalismo di piattaforma (*Platform Capitalism*) che produce ricchezza, tramite la cooperazione sociale del lavoro cognitivo, poi accumulata dalle *Corporation*⁶⁴. Per questo oggi, nell'epoca delle migrazioni globali e della disintermediazione lavorativa attraverso le infrastrutture tecnologiche del capitalismo dell'algoritmo, come ieri, nelle società nazionali del nascente lavoro salariato industriale, il costituzionalismo sociale continua ad interrogare principi e criteri di equità e giustizia sociale che tutelino la dignità umana, nel senso di valorizzare l'autodeterminazione individuale e la solidarietà sociale, per pensare una nuova cittadinanza, oltre il lavoro salariato⁶⁵.

È il nervo scoperto di un costituzionalismo costretto a ripensare i fondamenti di una cittadinanza sociale, svuotata nel passaggio dalla società industriale nazionale a quella *post-industriale*, dei servizi, dell'in-

formazione e comunicazione, che oltrepassa i confini nazionali ed esercita una disarticolazione sociale e globale delle forme del lavoro, non facendo più coincidere cittadinanza nazionale con integrazione sociale attraverso il lavoro salariato e i tradizionali sistemi di protezione sociale⁶⁶. E nel passaggio di millennio il compianto Ulrich Beck si domandava «come rinnovare davanti alla deregolamentazione e allo sfilacciarsi della società del lavoro, il diritto fondamentale di godere dei diritti fondamentali della modernità?»⁶⁷. È l'eterna domanda intorno alla quale si è confrontata una attenta dottrina di scienziati sociali nell'ultimo trentennio per immaginare una società *post-salariale*, in cui i diritti sociali fossero affermati *au-delà de l'emploi*, dinanzi al pluralismo irriducibile delle nuove forme di produzione e cooperazione sociale⁶⁸.

Non c'è bisogno di riesumare le plurisecolari leggi contro le classi pericolose e la miseria, semmai di confrontarsi con i sopra ricordati tentativi di affermare una cittadinanza sociale concretamente situata nelle trasformazioni sociali, a partire da protezioni sociali universalistiche: immaginare una nuova idea di società, produzione di ricchezza e solidarietà collettiva, che in parte già si realizza in quel cambiamento di paradigma che attraversa le sperimentazioni dell'economia circolare, cooperativa, sociale e che rinnova le spinte mutualistiche e solidaristiche che fondarono la società industriale: quella *cooperazione di piattaforma* che può cambiare di segno la *Corporate Sharing Economy*⁶⁹. Anche nel dibattito italiano, particolarmente in ambito giuslavoristico, si è recentemente ripreso un confronto intorno alle possibilità di prevedere tutele sociali universalistiche, a partire dalla garanzia di un reddito declinata nelle

sue diverse forme: di base, minimo, di esistenza, di cittadinanza, universale, etc., per ripensare il rapporto tra persone, società, produzione, impresa, lavori, istituzioni⁷⁰. È un confronto che merita un suo apposito approfondimento, ma basta qui evocarlo per ribadire che il campo di riflessione intorno al reddito (ed alle sue declinazioni) si situa oltre gli spazi altrimenti troppo angusti di una sua riduzione nelle gabbie di una visione tradizionalmente "lavoristica", ovvero nella sola lotta alla povertà e all'esclusione sociale e finisce invece per inserirsi nel confronto giuslavoristico e costituzionalistico dei mutamenti della cittadinanza sociale. È la tensione verso un nuovo *ius existantiae* nella prospettiva europea, anche per rivitalizzare quel modello sociale europeo di integrazione politica attraverso l'inclusione nella cittadinanza anche dinanzi alle epocali trasformazioni delle forme del vivere e lavorare nel quadro del capitalismo immateriale, cognitivo, digitale⁷¹. Come sostiene la più attenta sociologia dei processi produttivi e sociali si tratta di *inventare il futuro* dentro le innovazioni prodotte dall'accelerazionismo digitale e dall'automazione tecnologica⁷², ma è altrettanto urgente pensare il presente del costituzionalismo sociale dopo le Costituzioni del lavoro salariato, a partire da questa tensione all'inclusione sociale che lega le origini della modernità giuridica europea, con la sua attuale radicale trasformazione.

4. Quali istituzioni per il "nuovo" costituzionalismo?

Rimane aperta, come una domanda inevasa, la possibilità, o meno, di pensare un "nuovo" costituzionalismo che sappia immagi-

nare istituzioni di inveramento della libertà individuale e di protezione dai rischi sociali e ambientali all'altezza della sfida globale che da un quarantennio viene posta alla tradizionale mentalità stato-centrica delle istituzioni pubbliche esistenti e delle connesse scienze politiche e costituzionali. E con ciò si torna alle proposizioni iniziali di questi appunti: quale spazio di pensabilità "intellettuale" e "istituzionale" si apre per un costituzionalismo che si voglia confrontare ad armi pari con i poteri comunicativi e di immaginario, ancor prima che economico-finanziari, dell'epoca globale? Quali possono essere le "nuove" istituzioni che rispondano ai principi di un costituzionalismo che sappia nuovamente *ridurre le disuguaglianze e i privilegi* – tanto più dinanzi ai protocolli e alla logistica di un capitalismo finanziario digitalizzato globale che sembra non incontrare *limiti sociali, legali o etici*⁷³ – per poter nuovamente coniugare garanzia delle libertà e tutele sociali, limitazioni al potere sovrano e diffusione di autogoverno, condivisione di conoscenze e promozione dell'autonomia individuale? Si tratta di affermare una prospettiva che sappia diffondere nella società, e contemporaneamente aprire alla trasformazione sociale e al controllo da parte dell'opinione pubblica, i poteri pubblici e privati, mettendo in tensione questa sempre artificiale, precaria ed evolutiva articolazione pubblico-statutale/privato-mercata. Soprattutto ai tempi dell'economia digitalizzata, in una tendenza che dall'accumulazione originaria dell'individualismo possessivo giunge all'accumulazione algoritmica del capitalismo finanziario, non rinunciando però agli aspetti più oscuri, burocratici e disciplinari del moderno «*État fonctionnel*»: un «*Léviathan téléguide*», così intuito da Georges

Burdeau già sul finire degli anni Sessanta del Novecento⁷⁴. Con l'amara consapevolezza che Stato e istituzioni (locali e globali) del capitalismo finanziario divengano sempre più artefici di *nuove regole morali*, come osservava Pierre Bourdieu nel post-1989 a proposito dello Stato: «L'État n'est pas un simple instrument de la coercition, mais un instrument de production e reproduction du consensus, chargé de régulations morales»⁷⁵. Sicché pare si possa sostenere ora che la definizione che Émile Durkheim dava dello Stato — *un organo della disciplina morale* — si attagli oggi anche agli effetti dei mercati finanziari globali sulla vita delle persone, lasciate da sole dinanzi a questi poteri di *consenso biopolitico e individualizzazione del rischio*, che sacrificano qualsiasi *spazio pubblico* di confronto e trasformazione sociale ed economica⁷⁶. Perché nell'evoluzione delle democrazie pluralistiche, ancor più dinnanzi alla progressiva innovazione tecnologica e ai mutamenti dei tradizionali confini spaziali, lo spazio pubblico non è da intendersi come immediatamente statale e neanche solamente una sommatoria di dimensione "private", ma spazio collettivo di inedite esperienze giuridiche e istituzionali in grado di «ridare centralità al legame sociale, mettendo in discussione il modello individualistico, senza però negare le libertà della persona che, anzi, conquistano più efficaci condizioni di espansione e inveramento per il collegamento con i diritti fondamentali»⁷⁷. In questa ricostruzione c'è la possibilità di tessere un legame con quel costituzionalismo della storia repubblicana italiana consapevole dei rapporti spesso conflittuali tra individui, società e istituzioni e perciò sostenitore di una visione costituzionale volta a potenziare tanto gli spazi di democrazia diffusa tra diversi livelli

di governo, quanto un certo grado di autonomia regolazione ed organizzazione delle cittadinanze nelle loro relazioni sociali, inseguendo quel processo di «socializzazione delle istituzioni dello stato»⁷⁸ che potrebbe costituire uno degli elementi qualificanti un possibile "nuovo" costituzionalismo. E che non a caso ha proprio riguardato una parte, seppure minoritaria, dell'oramai trentennale dibattito pubblico italiano sulle riforme istituzionali, soprattutto nel passaggio tra la cd. prima e seconda Repubblica, nel tentativo di valorizzare le istituzioni come prodotto dell'azione sociale collettiva, veri e propri beni comuni, intesi come «beni che una società — per molti versi oramai il sistema-mondo — detiene in comune»⁷⁹.

Anche qui c'è da recuperare un filone di pensiero e pratiche politico-istituzionali che ha attraversato in posizione eccentrica le sperimentazioni del costituzionalismo contemporaneo, fin dai suoi albori. A partire da chi, proprio nel farsi delle istituzioni repubblicane post-1789 ha esercitato un'immaginazione costituente capace di pensare istituzioni pubbliche, civili e sociali, non omologhe ai *poteri* e alle *esperienze giuridiche* esistenti. È Saint-Just, già nel *pre-ambolo* delle sue potenti e contraddittorie *Institutions républicaine*, ad osservare come «le istituzioni rappresentano per il governo di un popolo libero la garanzia contro la corruzione dei costumi, e per il popolo e i cittadini la garanzia contro la corruzione del governo»⁸⁰, riflettendo sul pericolo che le *leggi* siano strumento dell'oppressione autoritaria da parte del potere, mentre le *istituzioni sociali* fungano da spazi di emancipazione delle cittadinanze.

Ci sono troppe leggi e troppo poche istituzioni civili. [...] Io credo che più istituzioni vi sono e più il popolo è libero. Nelle monarchie ce ne sono

poche, ancor meno sotto il dispotismo assoluto. Il dispotismo consiste nel potere unico e si attenua soltanto via via che ci sono più istituzioni. [...] Una legge contraria alle istituzioni è tirannica. Le leggi lunghe sono pubbliche calamità. La monarchia era sommersa dalle leggi; e poiché tutti i capricci e le volontà dei padroni erano diventate leggi, non ci si intendeva più⁸¹.

Saint-Just redasse questo manoscritto con l'obiettivo di presentare una relazione sulle *istituzioni* alla Convenzione, dopo che un rapporto presentato da lui stesso il 10 ottobre del 1793 aveva di fatto sospeso l'applicazione della Costituzione montagnarda: *Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix*⁸². È lo scacco del momento rivoluzionario: un potere costituente illimitato che scrive il suo diritto per governare la società e cristallizzare le, parziali e transitorie, conquiste ottenute, o la società in movimento che fonda le sue istituzioni di autogoverno per rendere permanente la rivoluzione? Perciò gli appunti di Saint-Just risentono di una particolare urgenza politica e partono dall'assunto che non sarà una fonte del diritto (Costituzione o legge che sia) a salvaguardare le conquiste rivoluzionarie e per non piombare nuovamente nell'*ancien régime* dovranno diventare operative quelle istituzioni che favoriscono il mantenimento di *bonnes mœurs* e la diffusione di buone pratiche di una vita sociale naturale fondata sull'indipendenza di ciascun essere umano, l'autodeterminazione a partire dalla *propriété de soi-même* e l'amore reciproco⁸³. E in questo quadro le *institutions républicaine*, intese come prodotti di pratiche sociali collettive, diventano garanti della libertà del popolo, evitando di sottometterlo all'arbitrio di un'amministrazione burocratica esercitante un potere in forza di una legge che «spesso è soltanto la volontà di colui che la impone»⁸⁴. Sep-

pure non sia certo questa l'occasione per affrontare il complesso e contraddittorio pensiero giuridico di Saint-Just, si evidenzia una lettura sociale e garantistica delle istituzioni, intese come strumento in grado di «ispirare ai cittadini, perfino ai fanciulli, una resistenza legale e agevole all'ingiustizia»⁸⁵, fondando una categoria giuridica e politica originale, situata oltre la tradizionale articolazione pubblico-privatistica, della legge (dello Stato) e del contratto (tra privati e/o sociale)⁸⁶.

Proprio queste ultime considerazioni permettono di azzardare un'altra filiazione teorica di questo approccio profondamente sensibile al ruolo delle istituzioni, intese come prodotti dell'attività sociale dell'essere umano, risalendo agli studi di Gilles Deleuze su David Hume, nel pensiero del quale si trova una concezione dell'istituzione alternativa ai vincoli posti dalla legge e alle obbligazioni sancite dal contratto, capace invece di promuovere e diffondere un sentimento di giustizia: «la società non è più pensata come un sistema di limitazioni legali e contrattuali, bensì come un'invenzione istituzionale: come *inventare artifici*, come creare istituzioni che forzano le passioni a superare la loro parzialità e formino altrettanti sentimenti morali giuridici, politici (ad esempio il sentimento di giustizia)»⁸⁷. È il David Hume filosofo della democrazia, fondata sul pluralismo e sull'empirismo inteso come «filosofia sociale della democrazia», in cui gli individui realizzano collettivamente un ordine sociale che è «costituzione in movimento delle loro relazioni, delle loro istituzioni, delle loro opinioni»⁸⁸. In questo senso sempre Gilles Deleuze, questa volta parlando del «pensiero di Sade [che] si esprime in termini di istituzione: [...] l'istituzione si pre-

senta come appartenente a un ordine molto diverso da quello della legge, come vanificante le leggi, come sostituyente al sistema dei diritti e dei doveri un modello dinamico d'azione, di potere e di potenza. Per questo Saint-Just chiede molte istituzioni e pochissime leggi, e proclama che nulla è *ancor* fatto nella repubblica sino a quando le leggi hanno il sopravvento sulle istituzioni»⁸⁹. Qui l'istituzione è intesa come prodotto dell'*intelligenza sociale*, che crea dei *modelli positivi di azione*, prodotti dalle relazioni tra esseri umani capaci di *elaborare* dei «mezzi di soddisfazione artificiali che liberano l'organismo» dall'incertezza della natura e provano a definire modelli di ordine sociale al contempo spontanei e condivisi, che rispondano a criteri di giustizia ed equità⁹⁰. Ecco così dipanato un sentiero di riflessione e sperimentazione che mette al centro del costituzionalismo europeo degli albori l'istituzione intesa come prodotto dell'azione collettiva degli esseri umani in società ed è al contempo alternativo tanto al predominio della gerarchia delle fonti del diritto statualistico, fondato su un *contratto di diritto pubblico*, quanto alla *lex mercatoria* di un *diritto privato dei contratti* fuori da qualsiasi mediazione sociale sugli effetti collettivi di quell'atto. Questa impostazione eccentrica rispetto alle tradizionali articolazioni privatistiche e pubblicistiche del diritto europeo riemerge nella «crisi di fine secolo» e nella prima parte del Novecento con l'affermazione dell'istituzionalismo giuridico in Maurice Hauriou e Léon Duguit, proprio intorno ai conflitti tra società e poteri pubblici statuali, quindi del cd. *droit social* nel pluralismo giuridico di Georges Gurvitch e nella nascente sociologia del diritto, dinanzi all'inclusione delle masse nella partecipazione politica e sindacale di uno Stato li-

berale in crisi, per dirla con Santi Romano, giurista di formazione più tradizionale, ma promotore di una sua lettura istituzionalistica del fenomeno giuridico⁹¹.

E tale tensione torna di estrema attualità nelle trasformazioni della dogmatica giuridica del successivo passaggio di secolo, quando il legame tra individualismo possessivo e monopolio statale della forza sembra da un lato implodere nel potere burocratico dello Stato amministrativo post-moderno, intento a governare la libertà di movimento di *persone ridotte* alla propria *nuda vita*, e dall'altro riprodursi nella dimensione apparentemente immateriale della raccolta, monitoraggio e gestione dei *Big Data* dei *cittadini elevati a produttori e consumatori* (*Prosumers* – da *Producer* e *Consumer* – secondo la neo-lingua globale) da parte delle grandi *Corporations* del capitalismo digitale⁹².

Questa è la transizione dalla *piramide* delle fonti del diritto alla *rete* policentrica di produzione giuridica, istituzionale, normativa: un campo aperto nel quale la teoria costituzionale post-moderna da un lato tenta di prevedere spazi di autorganizzazione sociale e di controllo pubblico delle diverse dimensioni di *multilevel governance*, dall'altra di affermare un *costituzionalismo societario* (*societal constitutionalism*), delle *costituzioni civili*, che innervi le nuove articolazioni sociali, economiche, produttive⁹³. L'affermarsi di una «nuova questione costituzionale» prova ad indagare empiricamente i processi di costituzionalizzazione oltre lo Stato-nazione (a partire dall'interrogare il ruolo del diritto amministrativo globale, istituzioni economiche, corti sovranazionali, diritto dei contratti, etc.), «per sviluppare una teoria del costituzionalismo societario transnazionale», nel

progetto di una *sociologia costituzionale che iriti il costituzionalismo dello Stato nazione*, nel senso opposto alla tendenza autoritaria iscritta nel "nuovo costituzionalismo globale" della attuale *governance* post-neoliberale, sempre più prossima a una *governance* commissaria di mercato⁹⁴. Questo è il comune terreno di confronto intorno a quello che è stato definito come «costituzionalismo dei beni comuni», dei *Commons*: un campo di riflessione teorica che si confronta con la dimensione *imperiale* della globalizzazione nel senso di quella *Costituzione materiale mista*, nella quale agiscono grandi *Corporations*, organizzazioni economiche globali formali e informali, reti di Stati predominanti, sfruttando quelle stesse piattaforme digitali che costituiscono anche lo spazio, virtuale e reale, nel quale possono essere sperimentate forme di autoregolazione sociale di cittadini e collettività e processi costituenti delle soggettività sociali, anche intorno alla definizione di nuovi statuti proprietari e sistemi di cooperazione sociale⁹⁵. Proprio a partire da quest'ultimo profilo, dentro il capitalismo dell'era digitale, «mettere in questione delle teorie sulla "proprietà" non significa mettere in discussione la proprietà stessa», eppure, «all'inizio del XXI secolo ci troviamo nel bel mezzo di un aspro conflitto sull'ecologia istituzionale dell'ambiente digitale»⁹⁶. Ed è questo forse il nodo sul quale si con-

fronterà e dal quale emergerà un "nuovo" costituzionalismo, perché «protezione dei dati, "public investigation", "social media" e mercati finanziari sfidano l'orientamento classico del sistema giuridico nei confronti dei comportamenti individuali» e diverrà quindi necessario affermare «nuove istituzioni» per maggiori tutele, garanzie e libertà del singolo in *Internet* e delle collettività nei processi decisionali, dinanzi alle innovazioni sociali, tecnologiche e digitali della società dell'informazione, conoscenza e comunicazione, nel suo transitare verso forme probabilmente impensabili di robotica intelligente⁹⁷. Sarà forse la sfida di pensare le istituzioni come prodotto dell'intelletto sociale collettivo in un'epoca che si avvicina al *post-human* e all'intelligenza artificiale nella robotica, senza dimenticare i fondamenti garantistici, sociali ed emancipatori del costituzionalismo per l'essere umano in società.

Perciò con queste riflessioni si è tentato di recuperare la prospettiva storica trasformativa di una nuova sociologia critica del diritto e di una economia politica orientata alla giustizia sociale che si confronti senza timori con i mutamenti spaziali, soggettivi e istituzionali nei quali siamo immersi, come primo percorso (e progetto) di ricerca di un "nuovo" costituzionalismo.

¹ P. Dobner, M. Loughlin (eds.), *The Twilight of Constitutionalism*, Oxford, Oxford University Press, 2010; L. Niglia, *Eclipse of the Constitution (Europe Nouveau Siècle)*, in «European Law Journal», 22, n. 2, 2016, pp. 132-156.

² È. Balibar, *La proposition de l'égalité. Essais politiques 1989-2009*, Paris, Puf, 2010. Sull'uso problematico del concetto di "comunità" nella filosofia e storia del diritto si rinvia al breve e illuminante saggio di A. Giuliani, *Il pro-*

blema della comunità nella filosofia del diritto, in G. Dalle Fratte (a cura di), *La comunità tra cultura e scienza. Il concetto di comunità nelle scienze umane*, Roma, Armando, 1993, Vol. I, pp. 81-97.

³ Cfr. G. Bongiovanni, *Neocostitu-*

- zionalismo, in «Enciclopedia del Diritto», Annali III, 2011.
- ⁴ Nel senso degli studi portati avanti da A.A. Cervati, *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2009 e da P. Ridola, *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010.
- ⁵ Per quest'ultimo profilo si veda E. Brynjolfsson, A. McAfee, *The Second Machine Age. Work, progress and prosperity in a time of brilliant technologies*, New York-London, W.W. Norton & Co, 2014 e soprattutto gli studi degli ultimi venti anni intorno alla società reticolare dell'informazione, comunicazione e innovazione sociale e tecnologica, con particolare attenzione al profilo giuridico-istituzionale e agli statuti proprietari, di Bruce Ackerman, Yochai Benkler, Manuel Castells, Lawrence Lessig, Pierre Lévy, Ned Rossiter, Howard Rheingold, Bernard Stiegler, Paul Virilio.
- ⁶ A. Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Carnago, Sugarco, 1992.
- ⁷ L. Lacchè, *Tra tradizioni e cambiamenti*, in «Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History», n. 30, 2015, *Polimorfismo costituzionale. Paradigmi storici e modelli costituzionali*, spec. p. 8, volume al quale si rinvia.
- ⁸ In questo senso è da accettare la sfida di provincializzare il pluralismo costituzionale, forzando gli angusti spazi dell'Ue intesa come «regional comfort zone», proposta da Z. Oklopcic, *Provincializing Constitutional Pluralism*, in «Transnational Legal Theory Journal», 5, n. 3, 2014, pp. 331-363.
- ⁹ E. De Marco, *Percorsi del "nuovo costituzionalismo"*, Milano, Giuffrè, 2008; M. Avbelj, J. Komárek (eds.), *Constitutional pluralism in the European Union and beyond*, Oxford-Portland, Hart, 2012.
- ¹⁰ N. Walker, *Constitutional Pluralism Revisited*, in «European Law Journal», 22, n. 3, 2016, pp. 333-355; M. Dawson, F. de Witte, *From Balance to Conflict: A New Constitution for Europe*, in «European Law Journal», 22, n. 2, 2016, pp. 204-224. Sul rapporto tra diritto e conflitti nel dibattito costituzionalistico europeo degli ultimi anni si veda G. Azzariti, *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, Laterza, 2010 e i molti lavori di Christian Joerges a partire da Id., *The idea of a three-dimensional conflicts law as constitutional form*, in «RECON Online Working Paper», 2010/05 (<www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/RECONWorkingPapers.html>, novembre 2016).
- ¹¹ C. Tilly, *Prisoners of the State*, in «International Social Science Journal», n. 44, 1992, pp. 329-342. L. Scuccimarra, *I confini dell'uguaglianza. Riconoscimento, inclusione, esclusione*, in «Scienza & Politica», 26, n. 51, 2014, pp. 209-229, ricostruisce l'approccio critico di Ulrich Beck rispetto al nazionalismo metodologico, proprio a partire dall'attenzione del sociologo tedesco alle grande disuguaglianze globali.
- ¹² F. Braudel, *Introduzione all'edizione italiana di I. Wallerstein, Il sistema mondiale dell'economia moderna*, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 9.
- ¹³ N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 10.
- ¹⁴ Cfr. il classico volume di N.K. Blomley, *Law, Space and the Geographies of Power*, London-New York, Guilford Press, 1994. Per il dibattito giuridico italiano hanno recentemente ricostruito l'evoluzione di questa scuola D. Festa, *La svolta spaziale nel pensiero giuridico. Un'introduzione*, in «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», XXVII, Fascicolo 2, luglio-dicembre 2015, pp. 81-99, cui si rinvia per approfondimenti, e M.R. Marella, *Lo spazio urbano e il diritto del comune*, in S. Munarin, L. Velo (a cura di), *Italia 1945-2045. Urbanistica prima e dopo. Radici, condizioni, prospettive*, in corso di pubblicazione per Donzelli, Roma, 2016.
- ¹⁵ N. Brenner, C. Schmid, *The 'Urban Age' in Question*, in «International Journal of Urban and Regional Research», 38, n. 3, 2014, pp. 731-755 fanno il punto sulla questione. Nel dibattito italiano, sempre in chiave multidisciplinare, si rinvia al recente numero monografico della Rivista «Scienza & Politica», *La città: spazi, tempi e soggetti nella transizione globale*, a cura di N. Cuppini, 27, n. 53, 2015 (<<https://scienzaepolitica.unibo.it/issue/view/545>>, novembre 2016).
- ¹⁶ Secondo la celebre ricostruzione proposta a metà Novecento da L. Mumford, *The City in History*, Harcourt, Brace and Jovanovich, 1961, tr. it. di E. Capriolo, *La città nella storia* (1967), Milano, Bompiani, 1991, vol. I: *Dal santuario alla Polis*, spec. pp. 47 e 49, quindi H. Lefebvre, *La révolution urbaine*, Paris, Gallimard, 1970, tr. it. di A. Gioia, *La rivoluzione urbana*, Roma, Armando, 1973; D. Harvey, *The urban experience*, Oxford, Oxford University Press, 1989, tr. it. di G. Ballardino, *L'esperienza urbana*, Milano, Il Saggiatore, 1998.
- ¹⁷ Si riprende l'importante lavoro di S. Sassen, *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton, Princeton University Press, 2006; tr. it. di N. Malinverni e G. Barile, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Milano, Bruno Mondadori, 2008, p. 405 per la citazione.
- ¹⁸ Questa la ricostruzione proposta nel passaggio di millennio da M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, Il Mulino, 2000, quindi in Id., *La governance tra politica e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2010 e ulteriormente approfondita in Id., *Sulla governance paragiudiziaria. Arbitrati e investimenti esteri*, in «Politica del diritto», n. 3, 2014, pp. 375-402.
- ¹⁹ N. Startin, A. Krouwel, *Euros-*

- cepticism *Re-galvanized: The Consequences of the 2005 French and Dutch Rejections of the EU Constitution*, in «Journal of Common Market Studies», 51, Special Issue, 2013: 'Confronting Euroscepticism', pp. 65-84.
- ²⁰ C. Joerges, M. Weimer, *A crisis of executive managerialism in the EU: no alternative?*, Maastricht Faculty of Law Working Paper, 7, 2012, p. 28; C. Joerges, C. Glinski (eds.), *The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. Authoritarian Managerialism Versus Democratic Governance*, Oxford, Hart, 2014; S. Mezzadra, *Seizing Europe. Crisis management, constitutional transformations, constituent movements*, in O.G. Agustin, C. Ydesen (eds.), *Post-crisis Perspectives. The Common and its Powers*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2013; M.A. Wilkinson, *Authoritarian Liberalism in the European Constitutional Imagination: Second Time as Farce?*, in «European Law Journal», 21, n. 3, 2015, pp. 313-339; F. Tuccari, *Democrazie acefale e dispotismo postdemocratico*, in «Storia del pensiero politico», n. 1, 2012, pp. 105-141. Per la tensione populismo (crisi della) democrazia costituzionale: C. Pinelli, *The Populist Challenge to Constitutional Democracy*, in «European Constitutional Law Review», n. 7, 2011, pp. 5-16.
- ²¹ Citazione da P. Dardot, C. Laval, *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale* (2009), Paris, La Découverte, 2010, spec. pp. 357-366 (tr. it., Roma, DeriveApprodi, 2013). È. Balibar, *Cittadinanza*, tr. it. di F. Grillenzoni, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, pp. 64 ss.
- ²² D. Schneiderman, *Investment Rules and the New Constitutionalism*, in «Law and Social Inquiry», 25, n. 3, 2000, pp. 757-787, quindi Id., *Constitutionalising Economic Globalization. Investment Rules and Democracy's Promise*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- ²³ F. Galgano, *Lex mercatoria* (1976), Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 240 ss.
- ²⁴ Cfr. A. Fischer-Lescano, *Competencies of the Troika. Legal Limitations of the Institutions of the European Union*, in N. Bruun, K. Lörcher, I. Schömann (eds.), *Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe*, Oxford, Hart, 2014, pp. 55-81.
- ²⁵ Così P. Costa, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 31, 2002, *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, tomo I, p. 2, proprio negli anni in cui si dispiegavano i processi convenzionali europei.
- ²⁶ Nel senso degli studi di G. Marra-mao, *Dopo il Leviatano. Individuo e comunità*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000; O. Beaud, *Théorie de la fédération*, Paris, Puf, 2007; G. Duso, A. Scalone (a cura di), *Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali*, Monza, Polimetria, 2010.
- ²⁷ Così M. Caciagli, *Regioni d'Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 199 ss. Tra i molti: F. Zucca, *Autonomie locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des communes et régions d'Europe per l'unità europea*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- ²⁸ Per parafrasare A. Negri, *Il credo europeo di Mounier*, scritto nel 1955 e ripubblicato in A. Negri, *L'Europa e l'Impero. Riflessioni su un processo costituente*, Roma, manifestolibri, 2003, pp. 167 ss., dal quale sono riprese anche le altre citazioni contenute in questa frase.
- ²⁹ Così G. Galli, *1815-1915-2015: le tre date dell'Europa concentrica*, in A. Guerra, A. Marchili (a cura di), *Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo*, Roma, Sapienza Università editrice, 2016, pp. 61-71.
- ³⁰ M. Burgess, *Federate or Perish: the Continuity and Persistence of the Federal Idea in Europe 1917-1957*, in M. Hewitson, M. D'Auria (eds.), *Europe in Crisis. Intellectuals and the European Idea. 1917-1957*, Oxford-New York, Berghahn Books, 2012, pp. 305-321. In tema si veda anche S. Pistone (a cura di), *L'idea di unificazione europea dalla Prima alla Seconda guerra mondiale*, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1975.
- ³¹ Queste le parole di A. Savinio, *Oltre le barriere* (1977), 14 agosto 1943, in Id., *Sorte dell'Europa*, Milano, Adelphi, 2014, p. 21, dove furono raccolti i suoi scritti di carattere politico pubblicati tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 e tra il 4 giugno 1944 e la fine dello stesso anno, «i cui punti comuni fondamentali sono: superamento del nazionalismo, esame razionale di alcuni aspetti della situazione presente e ricerca delle loro cause, sguardo fiducioso alla sorte futura dell'Europa» (ivi, p. 12).
- ³² S. Zweig, *Die europäische Gedanke in seiner historischen Entwicklung*, 1932; tr. it. di L. Basigliani, *Il pensiero europeo nella sua evoluzione storica*, in Id. *Appello agli europei*, Ginevra-Milano, Skira, 2013, p. 48.
- ³³ L. Febvre, *L'Europe. Genèse d'une civilisation*, Paris, Librairie Académique Perrin; tr. it. di A. Galeotti, *L'Europa. Storia di una civiltà*, Roma, Donzelli, 1999, pp. 309-319.
- ³⁴ Ivi, p. 310.
- ³⁵ Cfr. A collaborative project of collective writing, coordinated and edited by N. De Genova, M. Tazzioli, *Europe/Crisis: New Keywords of "the Crisis" in and of "Europe"* (<<http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/>>, novembre 2016).
- ³⁶ Per riprendere il titolo e lo spirito dell'importante scritto di Silvio Trentin pubblicato in francese nel 1942 e rimasto inedito, in italiano, fino al 1972, ora anche in S. Trentin, *Federalismo e libertà. Scritti teorici 1935-1943*, a cura di N. Bobbio, Marsilio, Venezia, 1987.
- ³⁷ In occasione del settantennale

- della pubblicazione del 1944 si è curata una sua ripubblicazione in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), *Ventotene. Un manifesto per il futuro*, Roma, manifestolibri, 2014, con in appendice il saggio di N. Bobbio, *Il federalismo nel dibattito politico e culturale della resistenza* (1975), ed una serie di saggi che attualizzano il portato di quel *Manifesto* nell'attuale crisi europea, con i seguenti Autori: L. Castellina, P.V. Dastoli, L. Ferrajoli, L. Levi, A. Negri.
- ³⁸ Si rinvia a G. Allegri, G. Bronzini, *Il Manifesto di Ventotene. Un'introduzione a settant'anni dall'edizione del 1944*, in Allegri, Bronzini (a cura di), *Ventotene*, cit., pp. 7-11.
- ³⁹ B. Vayssi re, *Vers une Europe f d rale? Les espoirs et les actions f d ralistes au sortir de la Seconde Guerre mondiale*, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2006, spec. pp. 86 ss. Si veda anche P.S. Graglia, *Unire l'Europa, superare gli Stati. Altiero Spinelli nel Partito d'Azione del Nord Italia e in Francia dal 1944 al 1945*, in «Storia Contemporanea», XXVI, n. 3, giugno 1995, pp. 451-484.
- ⁴⁰ Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria sono i quattro Paesi che compongono questo gruppo informale all'interno dell'UE, con forti connotazioni identitarie da difendere, come sostenuto nella presentazione del loro sito internet: «The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia have always been part of a single civilization sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen» (<<http://www.visegradgroup.eu/about>> novembre 2016).
- ⁴¹ A. Vespaziani, *L'Unione europea: federazione o confederazione?*, 22 marzo 2014, (<<http://www.apertacontrada.it/2014/03/22/lunione-europea-federazione-o-confederazione/>>, novembre 2016). Quindi A. Glencross, A.H. Trechsel (eds.), *EU Federalism and Constitutionalism. The Legacy of*
- Altiero Spinelli*, Lanham, Lexington Books, 2010. Per il *federalizing process* il riferimento   agli scritti di Carl J. Friedrich, a partire da Id., *Constitutional Government and Democracy*, Boston, Ginn & Co., 1950; tr. it. di M. Grego, *Governo costituzionale e democrazia*, Venezia, Neri Pozza, s.d., quindi l'antologia Id., *L'uomo, la comunit , l'ordine politico*, a cura di S. Ventura, Bologna, Il Mulino, 2002.
- ⁴² U. Dotti, *I dissidenti del Risorgimento*, Cattaneo, Ferrari, Pisacane, in *Letteratura Italiana Laterza*, Direttore Carlo Muscetta, Vol. 48, Roma-Bari, Laterza, 1975.
- ⁴³ G. Romagnosi, *Dell'indice e dei fattori dell'incivilimento. Con esempio del suo risorgimento in Italia, 1832*, ripubblicata anche in Id., *Scritti filosofici. Volume II. Storia, civilt , progresso*, a cura di S. Moravia, Milano, Casa editrice Ceschina, 1974, pp. 77-377.
- ⁴⁴ G. Romagnosi, *Opere del professore G. D. Romagnosi. Tomo XIX. Postume*, Vol. IV: *Istituzioni di civile filosofia. Ossia giurisprudenza teorica. Parte prima*, pubblicata per la prima volta in Firenze, Tipografia Patti, 1839, pp. 248 ss.
- ⁴⁵ Ivi, p. 266.
- ⁴⁶ Gian Domenico Romagnosi negli anni della eco europea del 1789 era pretore a Trento e redasse due breve operette dalla sensibilit  rivoluzionaria, con gli eloquenti titoli di *Che cos'  uguaglianza?* (1792) e *Che cos'  libert ?* (1793). Su Romagnosi costituzionalista si veda ora F. Lanchester, *Romagnosi costituzionalista*, in «Giornale di Storia costituzionale / Journal of Constitutional History», n. 23, 2012, pp. 77-98.
- ⁴⁷ S. Pivano, *Albori costituzionali d'Italia* (1796), Torino, 1913. Si rinvia anche a G. Allegri, G. Bascherini, *Alle origini del costituzionalismo italiano: Vincenzo Cuoco e l'eversione della feudalit . Spunti per un'ipotesi di lettura*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2005, 61-110.
- ⁴⁸ D. Harvey, *Il diritto alla citt . La visione di Henri Lefebvre*, pubblicato per la prima volta in D. Harvey, *Le capitalisme contre le droit   la ville*, Paris,  ditions Amsterdam, 2011; tr. it. di C. Vareschi, in Id., *Il capitalismo contro il diritto alla citt *, Verona, ombre corte, 2012, pp. 41-52, dal quale sono riprese anche le citazioni riportate poco sopra. Manuel Castells ha dedicato molti scritti alla questione urbana come elemento centrale delle trasformazioni sociali ed istituzionali del secondo Novecento, a partire da *La question urbaine*, Paris, Maspero, 1972; *The City and the Grassroots. A cross-cultural theory of urban social movements*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1983; *The Informational City. Information technology, economic restructuring and the urban-regional process*, Oxford, Blackwell, 1989.
- ⁴⁹ M. Fioravanti, *Il processo costituzionale europeo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXI, 2002, tomo I: *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, pp. 273-297.
- ⁵⁰ Per una recente discussione costituzionalistica sul nesso questione abitativa e diritti sociali nel contesto europeo si rinvia ai saggi di F. Bilancia, P. Urbani, C. Hunter, G.G. Alvarez, R. Lungarella raccolti nella sezione *Diritti fondamentali e politiche sociali: il diritto alla casa*, in S. Civitarese Matteucci, F. Guarriello, P. Puoti (a cura di), *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, pp. 261-373.
- ⁵¹ P. Perulli, *La citt  delle reti. Forme di governo nel postfordismo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000; J.-B. Auby, *Droit de la Ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit   la Ville*, Paris, LexisNexis, 2013.
- ⁵² Friedrich, *Governo costituzionale e democrazia*, cit., pp. 362 ss., ma si veda anche il lavoro di poco posteriore di J. Jacobs, *The Death and Life of Great American Cities*, New York, Random House, 1961.
- ⁵³ P. Perulli, *The Ontology of Global City-Regions*, in «Crios», n. 1,

- 2014, pp. 21-28, spec. p. 28 (trad. nostra). G. Marramao, *L'Europa delle nazioni e l'Europa delle città*, in M. Fortunato, M.I. Gaeta (a cura di), *L'Europa alla prova del consenso*, Roma, Donzelli, 2006, pp. 17-29.
- ⁵⁴ J. Lévy, *Europe. Une géographie*, Paris, Hachette livre, 1997; tr. it. a cura di S. Ventriglia, *Europa. Una geografia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1999, spec. pp. 132 ss.
- ⁵⁵ Parla di denizens G. Standing, *A precariat charter. From denizens to citizens*, London-New York, Bloomsbury, 2014; tr. it. di G. Carloti, *Diventare cittadini. Un manifesto del precariato*, Milano, Feltrinelli, 2015. Si rinvia anche alla ricostruzione proposta in G. Allegri, R. Ciccarelli, *La furia dei cervelli*, Roma, manifestolibri, 2011 e Id., *Il quinto stato*, Milano, Ponte alle Grazie, 2013.
- ⁵⁶ Si sono ricostruiti questi passaggi in G. Allegri, *La transizione alla Quinta Repubblica. L'attualità di un'esperienza giuridica tra innovazioni costituenti e tradizione repubblicana*, Roma, Aracne, 2013, spec. pp. 66 ss.
- ⁵⁷ *Rapporto del cittadino Haller al primo console della Repubblica francese su le rendite e le spese dell'anno IX (1801)*, con una Prefazione del Traduttore Sopra un progetto di ben ordinare una Repubblica senz'imposte e sugli studj di politica economia, Milano, nella Stamperia a s. Mattia alla Moneta, presso la Biblioteca ambrosiana, 1801, spec. pp. IX e X.
- ⁵⁸ Per dirla con il classico lavoro di L. Chevalier, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX siècle*, Paris, Plon, 1958; tr. it. di S. Brilli Cattarini, *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella rivoluzione industriale*, Roma-Bari, Laterza, 1976 e A. Gorz, *Il lavoro debole. Oltre la società salariale*, Roma, Edizioni lavoro, 1994.
- ⁵⁹ F. Lassalle, *Qu'est-ce qu'une Constitution?*, Arles, Editions Sul-liver, 1999 (1862, tr. fr. di E. Vail-lant, 1896), p. 34.
- ⁶⁰ Si è intrapresa una prima ricostruzione in questo senso in G. Allegri, *Il costituzionalismo dell'eguale e giusta libertà: un'ipotesi per il futuro, in ricordo di Mario Galizia*, in «Nomos – Le attualità nel diritto», n. 3, 2014, *Per Mario Galizia*, pp. 70-78, (<http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/01/NOMOS32014-SAGGI_GALIZIA1.pdf>, novembre 2016).
- ⁶¹ Si riprendono qui spunti proposti in G. Allegri, *Per un nuovo garantismo sociale. Una rilettura costituzionale oltre la società salariale*, in «Rivista Critica del Diritto Privato», XXXIII, n. 4, dicembre 2015, pp. 613-624.
- ⁶² N. Dyer-Whiteford, *Cyber-Proletariat. Global Labour in Digital Vortex*, London, Pluto Press, 2015. Per la ricostruzione delle storiche tensioni nel governare forme del lavoro "indipendenti" e forme del lavoro salariato sia concesso rinviare al primo capitolo di G. Allegri, G. Bronzini, *Libertà e lavoro dopo il Jobs Act. Per un nuovo garantismo sociale oltre la subordinazione*, Roma, DeriveApprodi, 2015 e bibliografia ivi citata.
- ⁶³ S. Aronowitz, J. Cutler, *The Post-Work Manifesto*, in S. Aronowitz, J. Cutler (eds.), *Post-Work. The wages of cybernation*, New York-London, Routledge, 1998; tr. it. in S. Aronowitz, *Post-Work. Per la fine del lavoro senza fine*, Roma, DeriveApprodi, 2006, p. 115.
- ⁶⁴ S. Mezzadra, B. Neilson, *Burder as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham, Duke University Press, 2013; tr. it. di G. Roggero, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale*, Bologna, Il Mulino, 2014, descrivono una nuova cartografia e genealogia della divisione sociale e internazionale del lavoro nel capitalismo finanziario globalizzato. Sul lavoro nelle piattaforme digitali nell'economia globale, tra i molti: U. Huws, *Labor in the Global Digital Economy. The Cybertariat Comes of Age*, New York, Monthly Review Press-NYU Press, 2014 e ora N. Rossiter, *Software, Infrastructure, Labor. A Media Theory of Logistical Nightmares*, New York, Routledge, 2016. Sul capitalismo cognitivo si veda il paper collettivo pensato sul finire degli anni Novanta del Novecento a firma B. Paulré, A. Corsani, P. Dieuaide, M. Lazzarato, J.-M. Monnier, Y. Moulier-Boutang, C. Vercellone, *Le capitalisme cognitif comme sortie de la crise du capitalisme industriel. Un programme de recherche*, (<https://www.academia.edu/15549954/Le_capitalisme_cognitif_comme_sortie_de_la_crise_du_capitalisme_industriel>, novembre 2016), quindi Y. Moulier-Boutang, *Le capitalisme cognitif. La Nouvelle Grande Transformation*, Paris, Éditions Amsterdam, 2007.
- ⁶⁵ N. Douvoux, *La nouvel âge de la solidarité. Pauvreté, précarité et politique publiques*, Paris, La République des Idées – Éditions du Seuil, 2012.
- ⁶⁶ A. Touraine, *La société post-industrielle*, Paris, Denoel, 1969 fu probabilmente tra i primi a parlare di società post-industriale, insieme con D. Bell, *The Coming of Post-Industrial Society*, in «Business and Society Review», 1973, il quale indagò il farsi della società dei servizi, poi ampiamente descritta in Id., *The Coming of the Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting*, New York, Basic Books, 1976, proprio negli anni in cui andava definitivamente in crisi il patto sociale del Welfare State fondato sui soggetti collettivi della produzione industriale e delle loro rappresentanze politiche e sindacali.
- ⁶⁷ U. Beck, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto della sicurezza e nuovo impegno civile*, Torino, Einaudi, 2000, p. 99.
- ⁶⁸ A. Gorz, *Métamorphoses du travail. Quete du sens: critique de la raison économique*, Paris, Galilée, 1988; R. Castel, *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995; M. D'Antona, *La grande sfida delle*

- trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto, in F. Amato (a cura di), *I «destini» del lavoro. Autonomie e subordinazione nella società post-fordista*, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 138-152; A. Supiot, *Critique du droit du travail*, Paris, Puf, 1994; Id., *Au-delà de l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe*, Paris, Flammarion, 1999.
- ⁶⁹ T. Scholz, *Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy*, New York, Rosa LuxemburgStiftung, 2016, (<<http://www.rosalux-nyc.org/platform-cooperativism-2/>>, novembre 2016).
- ⁷⁰ Cfr. G. Bronzini, *Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitivi ed esperienze applicative*, in «Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale», n. 1, 2014, pp. 1-32; A. De Oto, *La cittadinanza nella prospettiva del diritto al reddito minimo garantito*, Ivi, pp. 63-72; A. Bavaro, *Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale*, in «Rivista di diritto della sicurezza sociale», n. 2, 2014, pp. 169-187; S. Giubboni, *Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l'Italia in prospettiva europea*, Ivi, pp. 149-167; F. Martelloni, *Il reddito di cittadinanza nel discorso giuslavoristico: le interferenze con la disciplina dei rapporti di lavoro*, Ivi, pp. 190-204. A proposito di questo tema si sta provando a scrivere un paper dal titolo provvisorio: *Intorno al reddito di base. Un dibattito costituzionalistico e giuslavoristico*.
- ⁷¹ J.-P. Laborde, *Cosa resta del modello sociale europeo?*, in «Lavoro e Diritto», XXVII, n. 3, 2013, pp. 325-337; S. Sciarra, *Il diritto sociale europeo al tempo della crisi*, in E. Catelani, R. Tarchi (a cura di), *I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 269-288; S. Gambino (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2015.
- ⁷² N. Srnicek, A. Williams, *Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work*, London, Verso Books, 2015.
- ⁷³ M. Betancourt, *The Critique of Digital Capitalism. An Analysis of the Political Economy of Digital Culture and Technology*, Brooklyn, Punctum Books, 2016; N. Rositter, *Software, Infrastructure, Labor. A Media Theory of Logistical Nightmares*, New York, Routledge, 2016.
- ⁷⁴ G. Burdeau, *L'État*, Paris, Éditions du Seuil, 1970, pp. 147 ss.
- ⁷⁵ P. Bourdieu, *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, Paris, Éditions Raison d'agir/Éditions du Seuil, 2012, p. 232, dal quale si riprende anche il riferimento a Durkheim della frase successiva, *Ibidem*.
- ⁷⁶ Sulla biopolitica da una parte, come sull'individualizzazione del rischio nella seconda modernità (della società del rischio) dall'altra, evidenti sono i riferimenti ai celebri studi di Michel Foucault e Ulrich Beck. Mentre per il rinvio alla questione dello spazio pubblico (sbrigativamente liquidato da Bourdieu come «concept détestable qui nous vient d'Allemagne», Ivi, p. 482), inevitabile rinviare a Jürgen Habermas (oggetto degli strali di Bourdieu), ma anche al Richard Sennett di *The Fall of Public Man* (1974).
- ⁷⁷ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, ombre corte, 2012, p. 325.
- ⁷⁸ G. Berti, *Interpretazione costituzionale*, Padova, Cedam, 1990, p. 49.
- ⁷⁹ G. Donolo, *L'intelligenza delle istituzioni*, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 20.
- ⁸⁰ L.A. de Saint-Just, *Institutions républicain*, in *Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, 2004, p. 1089 (manoscritto frammentario scritto tra il 1793-1794, ma pubblicato per la prima volta nel 1800), tr. parziale di R. Ortensi, in *Lo spirito della rivoluzione e la Costituzione in Francia*, Varese,
- Sugarco, 1969, p. 155.
- ⁸¹ Ivi, pp. 1135-1136, in tr. it. pp. 167-168: si tratta di passaggi dal Terzo frammento.
- ⁸² Cfr. la ricostruzione di A. Liénard, *Introduction*, in Saint-Just, *Théorie politique. Textes établis et commentés par Alain Liénard*, Paris, Éditions du Seuil, 1976, p. 19.
- ⁸³ Ivi, p. 21.
- ⁸⁴ de Saint-Just, *Institutions républicain*, cit., p. 1136 (e p. 168 nella tr. it. di Ortensi, in *Lo spirito della rivoluzione e la Costituzione in Francia*, cit.).
- ⁸⁵ Ivi, p. 1089 (e p. 155 tr. it.: Ortensi, in *Lo spirito della rivoluzione e la Costituzione in Francia*, cit.).
- ⁸⁶ Liénard, *Introduction*, cit., p. 23.
- ⁸⁷ G. Deleuze, Hume, in F. Châtelet (ed.), *Histoire de la Philosophie IV. Les Lumières. XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 1972; tr. it. di L. Sosio in F. Châtelet (a cura di), *Storia della filosofia. Vol. IV: La filosofia dell'illuminismo (Il Settecento)*, Milano, Rizzoli, 1976, p. 47; poi, soprattutto G. Deleuze, *Empirisme et subjectivité*, Paris, Puf, 1953; tr. it. di M. Cavazza, *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, Bologna, Cappelli, 1981.
- ⁸⁸ Per riprendere le analisi di due studiosi con i quali si concorda: A. Vinale, *Postfazione. Empirismo e democrazia*, in G. Deleuze, *Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume*, a cura di A. Vinale, Napoli, Cronopio, 2012, pp. 163-174; L. Cobbe, *Il governo dell'opinione. Politica e costituzione in David Hume*, Macerata, eum, 2014, spec. p. 11.
- ⁸⁹ G. Deleuze, *Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967; tr. it. di G. De Col, *Il freddo e il crudele*, Milano, SE, 1996, pp. 85-86.
- ⁹⁰ G. Deleuze, *Introduction a Instincts et institutions* (1955), tr. it. a cura di U. Fadini e K. Rossi, *Istinti e istituzioni*, Milano, Mimesis, 2002, p. 29, volume nel quale sono raccolti testi scelti e presentati da Gilles Deleuze di

- filosofi, scienziati sociali, giuristi che hanno ragionato intorno al ruolo delle istituzioni, a partire proprio da Saint-Just, quindi Maurice Hauriou, Léon Duguit, Henri Bergson che troveremo citati *infra*. In quegli stessi anni, in Francia, si vedano anche i saggi raccolti in R. Caillois, *Instincts et société*, Paris, Éditions Gonthier, 1964; tr. it. di D. Gorret, *Istinti e istituzioni*, Milano, Guanda, 1983, ma i saggi sono redatti tra il 1939 e il 1950.
- ⁹¹ L. Mangoni, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985; S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909 dal prof. Santi Romano*, in «Rivista di diritto pubblico», n. 3, 1910, pp. 98-114. Sul dibattito francese tra società e istituzioni nel passaggio di secolo ci si limita a ricordare: M. Hauriou, *Leçons sur le mouvement social. Données a Toulouse en 1898*, Toulouse, L. Larose, 1899; L. Duguit, *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État*, Paris, Félix Alcan éditeur, 1911. Si è parzialmente affrontata questa ricostruzione in precedenti interventi, a partire da G. Allegri, *Quali istituzioni per le pratiche costituenti del comune? Primi appunti per un uso creativo e "minore" del nuovo diritto comune*, in S. Chignola (a cura di), *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Verona, ombre corte, 2012, pp. 167-194.
- ⁹² O. Frayssé, M. O'Neil (eds.), *Digital Labour and Prosumer Capitalism. The US Matrix*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.
- ⁹³ F. Ost, M. van de Kerchove, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002; K.-H. Ladeur, *Post-Modern Constitutional Theory: A Prospect for the Self-Organizing Society*, in «The Modern Law Review», 60, n. 5, September 1997, pp. 617-629; Id. (ed.), *Public Governance in the Age of Globalization*, Aldershot-Burlington, Ashgate, 2004; D. Sciulli, *Theory of Societal Constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergenza delle Costituzioni civili*, tr. it. e cura di R. Prandini, Roma, Armando, 2005; Id., *Verfassungsfragmente*, Berlin, Suhrkamp, 2012, tr. it. di L. Zampino, *Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali*, Milano, Bruno Mondadori, 2012.
- ⁹⁴ G. Teubner, *The Project of Constitutional Sociology: Irritating Nation State Constitutionalism*, in «Transnational Legal Theory», n. 4, 2013, pp. 44-58 (trad. nostra). Quindi: M. Blecher, *Postoperai-smo: trasformazione di capitale, lavoro e sovranità e auto-costituzione della moltitudine*, e A. Arienzo, *Stato minimo e minimo di stato. Sulla governance commissaria di mercato*, entrambi in Chignola (a cura di), *Il diritto del comune*, cit., pp. 98 ss.
- ⁹⁵ Cfr. M. Fioravanti, *Costituzionalismo dei beni comuni*, in «Storica», XIX, n. 55, 2013, pp. 103-137; P. Dardot, C. Laval, *Commun. Essai sur la révolution au XXI Siècle*, Paris, La Découverte, 2014; tr. it. a cura di I. Bussoni, *Del Comune, o della rivoluzione nel XXI secolo*, Roma, DeriveApprodi, 2015, gli scritti di Autori già ricordati (a partire da Teubner e Ladeur), i volumi di M. Hardt, A. Negri, *Empire* (2001), *Multitude* (2004), *Commonwealth* (2009), tutti e tre tradotti per Rizzoli, ma soprattutto il numero monografico della rivista «European Journal of Legal Studies», *Governance, Civil Society and Social Movements*, 1, n. 3, 2008 (<<http://www.ejls.eu/issue/3/>>, novembre 2016) da cui è tratto il successivo volume collettaneo a cura di M. Blecher et al., *Governance, società civile e movimenti sociali. Rivendicare il comune*, Roma, Ediesse, 2009, quindi il già ricordato Chignola (a cura di), *Il diritto del comune*, cit., *passim*. Sul paradigma Internet nel mutamento dell'interazione sociale, tra i molti, con particolare attenzione al superamento delle istituzioni tradizionali: C. Shirky, *Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organization*, London, Penguin Books, 2008.
- ⁹⁶ L. Lessig, *The future of ideas*, New York, Random House, 2001; tr. it. di L. Causi, *Il futuro delle idee*, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 12, quindi Y. Benkler, *The Wealth of Networks. How social production transforms markets and freedom*, New Haven, Connecticut, Yale University Press; tr. it. di A. Delfanti, *La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà*, Milano, Egea, 2007, p. 2; D. Lametti, *Cloud computing: verso il terzo movimento delle enclosures?*, in G. Allegri, M.R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci, *Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al Web*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 141-176; quindi: gli Autori citati a nota 5.
- ⁹⁷ K.-H. Ladeur, *New Institutions for the Protection of Privacy and Personal Dignity in Internet: Communication – "Information Broker", "Private Cyber Courts" and Network of Contracts*, ExpressO, 2013 (<<http://works.bepress.com/karlheinzladeur/2/>>, novembre 2016), trad. nostra.